



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 89 del 23/12/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020 EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
TRAPULA GIANFRANCO	P		GONELLA SAVERIO	P	
MEGGIOLARO MAURIZIO	P		PERUZZI MARCO		AG
CALDERATO DANIELE	P		PERIPOLI GIANLUCA		A
LORENZI GIAN LUIGI	P		SCALABRIN MAURIZIO	P	
SAVEGNAGO ANNA	P		MEGGIOLARO LUCIA	P	
BELLIN ROBERTA	P		LUCANTONI ANNA MARIA	P	
ZORZETTO LAURA	P		CARRETTA PIERANGELO		AG
BERTINATO ANDREA	P		PILATI ELISA		AG
BESCHIN CLAUDIO	P				

Presenti: 13 - Assenti: 4

Sono nominati scrutatori: Bellin Roberta, Gonella Saverio, Meggiolaro Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Anna Maria Lucantoni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Stocchero Maria, Meggiolaro Claudio, Mazzocco Raffaella, Crocco Loris, Colalto Carlo

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08.05.2020, i lavori della presente seduta del Consiglio Comunale si sono tenuti presso la Sala Civica di Corte delle Filande.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Loris Crocco e preso atto degli interventi espressi durante la discussione, che appositamente trascritti, vengono riportati nell'Allegato E, al presente provvedimento;

(Il Consigliere Comunale Daniele Calderato esce dalla seduta alle ore 21.51);

CONSIDERATO che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre di ogni anno;

PRESO ATTO che il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli enti locali di eseguire entro il mese di settembre 2017 un'operazione di **ricognizione straordinaria** seguita successivamente da una revisione periodica annuale;

CONSIDERATO che **entro il 30 settembre 2017** si è provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse con delibera di Consiglio Comunale **n. 38 del 25.09.2017** (art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e che pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, questo ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie e precisamente:

1	Acque del Chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Cis Srl in liquidazione e concordato preventivo (ora in fallimento)

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:

- n. 96 del 20/12/2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/07 alla data del 31 dicembre 2017;

- n. 93 del 23/12/2019 con la quale si è preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore;

- n. 94 del 23/12/2019 con la quale è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018;

- n. 83 del 22/12/2020 con la quale è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019;

DATO ATTO CHE in sede di revisione periodica 2020 è stato stabilito, per singola partecipata, quanto segue:

1) Acque del Chiampo Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione (rif. scheda 01), in quanto la Società è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Valle del Chiampo; eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria. Sussistono i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 (del TUSP - D. lgs 175/2016). Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP – D. lgs 175/2016;

2) Agno Chiampo Ambiente Srl: mantenimento senza interventi di razionalizzazione (rif. scheda 02), in quanto la Società è affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sussistono i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del D. lgs 175/2016;

3) Centro Interscambio merci e servizi - CIS Srl: liquidazione (rif. Scheda 03), in quanto la Società è inattiva e non più operativa, e già in liquidazione e in concordato preventivo;

DATO ATTO CHE il piano non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento dei costi o cessioni/alienazioni di quote;

PRESO ATTO CHE quanto a Centro Interscambio merci e servizi - CIS Srl: liquidazione e concordato preventivo, proseguono le procedure di liquidazione e si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

a) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

b) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

c) in data 20.01.2021 la società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 2/2021 del tribunale di Vicenza;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, il provvedimento di revisione periodica è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto tramite la piattaforma "Conte" in data 27.05.2021 ed è stato inviato alla struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro in data 27.05.2021;

RITENUTO QUINDI di **prendere atto dell'esito del procedimento** successivo all'approvazione del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore, in data 20.01.2021 la società CIS Srl è stata dichiarata fallita con sentenza n. 2/2021 del tribunale di Vicenza, come da **Allegato A)** al presente provvedimento;

PRESO ATTO che le società detenute sono in linea con le finalità istituzionali del Comune e rispettano pertanto le disposizioni normative vigenti e precisamente:

1	Acque del Chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Cis Srl (ora in fallimento)

RILEVATO che entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del **31 dicembre 2020**, e approvare un eventuale piano di razionalizzazione delle stesse;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, **comma 2**, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016";

- ovvero, **al comma 3** *“al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;”*

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, **le partecipazioni** per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) le partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1, del Testo unico;

b) le partecipazioni previste dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. e precisamente:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P.;

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (si precisa che l'articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 176/2016 prevede: “

ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.”;

- che siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- che necessitino di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

CONSIDERATO:

- che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Montecchio Maggiore in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2020, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel T.U.S.P.;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella **relazione tecnica - allegato B)**, nel **piano di razionalizzazione periodica - allegato C)** e nelle **schede di rilevazione - allegato D)** a corredo della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

PRECISATO:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito della ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- che al 31.12.2020 il Comune di Montecchio Maggiore possiede partecipazioni dirette ed indirette come sotto specificato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ACQUE DEL CHIAMPO SPA	1,46%
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	17,99%
C.I.S. SRL – ora in fallimento	1,22%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società partecipata dal Comune	Partecipazioni indirette	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Acque del Chiampo	Consorzio A.RI.CA.	50%	0,73%

SpA			
	Viveracqua scarl r.l.	2,027%	0,03%

- altresì che per la società **Cis Srl in liquidazione ed in concordato preventivo** si evidenzia quanto segue:

1) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.

2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

3) in data 20.01.2021 la società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 2/2021 del tribunale di Vicenza;

- che non vi sono ulteriori partecipazioni oggetto di dismissione;

VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

AI SENSI dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI espressi per alzata di mano:

presenti	n. 12
astenuti	n. 2 (L. Meggiolaro, A. M. Lucantoni);
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2019 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore, dando atto che per la società Cis srl in liquidazione e concordato preventivo si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

1) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

3) in data 20.01.2021 la società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 2/2021 del tribunale di Vicenza;

2. di approvare e fare propri, quindi, i risultati dell'attuazione del Piano di revisione ordinaria delle società al 31/12/2019 come da **Allegato A)**;

3. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montecchio Maggiore ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 alla data del 31.12.2020 mantenendo quelle in Acque del Chiamo Spa (partecipazione diretta) – Viveracqua Scarl (partecipazione indiretta tramite Acque del Chiamo Spa) e Agno Chiamo Srl (partecipazione diretta) di cui:
 - alla relazione tecnica - **Allegato B**), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
 - al piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche – **Allegato C**), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del dipartimento del Tesoro di concerto della Corte dei conti sopra citate;
 - alle schede di rilevazione – **Allegato D**) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale redatte;
4. di dare atto che non vi sono ulteriori partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
8. di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente il seguente esito:

presenti	n. 12
astenuiti	n. 2 (L. Meggiolaro, A. M. Lucantoni);
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020 EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

Anna Maria Lucantoni
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Bergamin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)